

**DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2015**  
**242/2015/R/EEL**

**REGOLE DEFINITIVE PER LA QUALIFICA DI SISTEMA EFFICIENTE DI UTENZA (SEU) O SISTEMA ESISTENTE EQUIVALENTE AI SISTEMI EFFICIENTI DI UTENZA (SESEU): APPROVAZIONE, RICONOSCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI DAL GSE E MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 578/2013/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 21 maggio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e i relativi Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT), Allegato B e Allegato C (di seguito: Testo Integrato Connessioni o TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);

- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 612/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 612/2014/R/eel);
- la lettera del 16 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 037865 del 29 dicembre 2014), trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) alla Direzione Mercati dell’Autorità, recante gli esiti della consultazione sulle regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 e la proposta finale del GSE in merito alle predette regole (di seguito: lettera del 16 dicembre 2014);
- la lettera del 19 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 038051 del 30 dicembre 2014), trasmessa dal GSE alla Direzione Mercati dell’Autorità, recante una nuova proposta di regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014 e lo schema di progetto del portale informatico per la qualifica dei SEU e dei SEESEU (di seguito: lettera del 19 dicembre 2014);
- la lettera del 2 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 003649 del 2 febbraio 2015), trasmessa dalla Direzione Mercati dell’Autorità al GSE, recante la verifica positiva delle regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, previa modifica delle stesse, nonché la richiesta di ulteriori modifiche della proposta di regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014 (di seguito: lettera del 2 febbraio 2015);
- la lettera del 3 aprile 2015 (prot. Autorità n. 011638 del 9 aprile 2015), trasmessa dal GSE all’Autorità, recante l’aggiornamento della proposta di regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014, in coerenza con le richieste di cui alla lettera dell’Autorità 2 febbraio 2015 (di seguito: lettera del 3 aprile 2015);
- la lettera del 4 maggio 2015, prot. Autorità n. 014678 del 7 maggio 2015, trasmessa dal GSE all’Autorità, recante la rendicontazione dei costi del progetto SEU/SEESEU (di seguito: lettera del 4 maggio 2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, del Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo prevede:
  - a) al comma 24.1, che il GSE realizzi un proprio portale informatico e definisca le modalità e le informazioni necessarie per il rilascio della qualifica prevista dall’articolo 7, commi 7.1 e 7.3, del TISSPC (rispettivamente richieste di qualifica presentate per un Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo – ASSPC già in esercizio e non ancora in esercizio all’1 gennaio 2014) secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione. Il predetto portale deve essere progettato in modo tale da acquisire dai sistemi di gestione degli incentivi e dei regimi amministrati di cui il GSE è responsabile e dal

- GAUDÌ le informazioni già presenti in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l'ASSPC e ai relativi punti di connessione alla rete elettrica;
- b) al comma 24.2, che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla precedente lettera a), il GSE sottoponga all'approvazione dell'Autorità il progetto del portale informatico, dando evidenza motivata dei relativi costi, nonché le regole tecniche per la registrazione al portale, la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di Sistema Efficiente di Utente (SEU) o Sistema Esistente Equivalente ai Sistemi Efficienti di Utente (SESEU);
  - c) al comma 24.3, che, con successivo provvedimento, l'Autorità determini le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi sostenuti dal GSE in attuazione del TISSPC;
  - d) al comma 24.4, che il portale informatico previsto dall'articolo 24 del TISSPC debba essere ultimato e reso operativo entro il 31 dicembre 2014; e che il GSE, in relazione all'anno 2014, definisca modalità transitorie per l'attuazione di quanto previsto dal TISSPC, sottoponendole alla verifica del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;
- come già evidenziato nella parte motiva della deliberazione 612/2014/R/eel, i ritardi nella predisposizione delle regole tecniche e dei portali funzionali allo svolgimento dell'attività di qualifica da parte del GSE non hanno permesso di rispettare alcune delle tempistiche previste dall'articolo 24 del TISSPC.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la lettera del 16 dicembre 2014, il GSE ha trasmesso, alla Direzione Mercati dell'Autorità, gli esiti della consultazione relativa alle regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SESEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, nonché la proposta finale del GSE in merito alle predette regole;
- con la lettera del 19 dicembre 2014, il GSE ha trasmesso alla Direzione Mercati dell'Autorità una nuova proposta di regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SESEU entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014 e lo schema di progetto del portale informatico per la qualifica dei SEU e dei SESEU;
- lo schema di progetto del portale informatico, di cui al precedente alinea, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 24, comma 24.1, del TISSPC, prevede di acquisire dai sistemi di gestione degli incentivi e dei regimi amministrati di cui il GSE è responsabile e dal GAUDÌ le informazioni già presenti in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l'ASSPC e ai relativi punti di connessione alla rete elettrica;
- con la lettera del 2 febbraio 2015, la Direzione Mercati dell'Autorità ha:
  - verificato positivamente la proposta di regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SESEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 (cd. regole transitorie di cui all'articolo 24, comma 24.4, del

- TISSPC), trasmessa con lettera del 16 dicembre 2014, previa ulteriore modifica delle stesse;
- richiesto al GSE di procedere conseguentemente ad aggiornare anche la nuova proposta di regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014 trasmessa dal medesimo GSE con lettera del 19 dicembre 2014;
  - con la lettera del 3 aprile 2015, il GSE ha inviato all’Autorità, ai sensi dell’articolo 24, comma 24.2, del TISSPC, la proposta di regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014, aggiornata secondo quanto richiesto dalla Direzione Mercati dell’Autorità con lettera del 2 febbraio 2015;
  - con la lettera del 4 maggio 2015, il GSE ha, inoltre, comunicato all’Autorità che, con riferimento all’anno 2014:
    - a) i costi relativi allo sviluppo e all’implementazione del software necessario per l’implementazione del TISSPC sono pari a 529.115 € di cui 7.576 € attribuiti (come ammortamenti) al medesimo anno;
    - b) i costi del lavoro necessario per l’implementazione del TISSPC sono pari a 900.128 € determinati dal personale direttamente coinvolto nelle attività di sviluppo e di gestione (13 risorse equivalenti). Tali costi sono però comprensivi anche dei costi afferenti ad attività propedeutiche quali la riconciliazione delle anagrafiche tra GSE e Terna (3 risorse equivalenti);
    - c) gli altri costi operativi, afferenti al funzionamento del GSE e alle funzioni condivise sono pari a 270.039 €per un totale imputabile all’anno 2014 pari a 1.177.743 euro.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini della compilazione della richiesta di qualifica di SEU e SEESEU, sia nelle regole tecniche per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014 ed approvate con lettera del 2 febbraio 2015, sia nelle regole tecniche per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014, è previsto che siano inseriti i codici identificativi delle unità di consumo interne costituenti il SEESEU;
- il rilascio da parte dei gestori di rete dei codici identificativi di cui al precedente alinea presuppone un’analisi della configurazione impiantistica e una compilazione dell’anagrafica associata a ogni unità interna al fine di identificarne la tipologia contrattuale ai sensi dell’articolo 2, comma 2.2, del TIT, la relativa potenza impegnata e disponibile, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell’applicazione del TISSPC; e che tale attività, sul piano dei costi sostenuti dal gestore di rete, appare essere più affine all’attività di volturazione piuttosto che alla modifica di connessione esistente;

- le predette attività sono necessarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 del TISSPC anche nel caso di ASSPC non qualificabili come SEESEU e caratterizzati dalla presenza di più unità di consumo interne.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare, ai sensi dell'articolo 24, comma 24.2, del TISSPC, la proposta di regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014, e lo schema di progetto del portale informatico finalizzato al rilascio della qualifica, come presentati dal GSE rispettivamente con lettera del 3 aprile 2015 e lettera del 19 dicembre 2014, essendo coerente con quanto previsto dal TISSPC;
- prevedere che i costi sostenuti dal GSE per l'implementazione del TISSPC trovino copertura a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A<sub>3</sub> di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, in coerenza con il criterio adottato dall'Autorità per il riconoscimento a consuntivo dei costi di funzionamento del GSE;
- integrare il TISSPC prevedendo che, in caso di richiesta di rilascio da parte dei gestori di rete dei codici identificativi delle unità di consumo interne costituenti il SEESEU, il soggetto richiedente versi al gestore di rete il contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi, stabilito nella Tabella 2 del TIC vigente per l'anno in cui viene presentata la richiesta

**DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 24, comma 24.2, del TISSPC, la proposta di regole applicative per la presentazione e il conseguimento della qualifica di SEU o SEESEU entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014, nonché lo schema di progetto del portale informatico finalizzato al rilascio della qualifica, come presentate dal GSE rispettivamente con lettera del 3 aprile 2015 e con lettera del 19 dicembre 2014;
2. di prevedere che i costi sostenuti dal GSE per l'implementazione del TISSPC trovino copertura a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A<sub>3</sub> di cui all'articolo 47, comma 47.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, in coerenza con il criterio adottato dall'Autorità per il riconoscimento a consuntivo dei costi di funzionamento del GSE;
3. di inserire nel TISSPC, dopo il comma 8.7, il seguente comma: “  
8.8 In caso di richiesta di rilascio da parte dei gestori di rete dei codici identificativi delle unità di consumo interne costituenti l'ASSPC, il soggetto richiedente, per ogni unità di consumo interna da censire, versa al gestore di rete il contributo in quota fissa, a copertura degli oneri amministrativi,

stabilito nella Tabella 2 del TIC vigente nell'anno in cui viene presentata la richiesta, allegando alla medesima richiesta la ricevuta di avvenuto pagamento.”

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento ed il testo della deliberazione 578/2013/R/eel, come risultante dalle modifiche apportate con la presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

21 maggio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*